REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 13/26 del 4.3.2008

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23. Aiuti per la perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2007- 31 dicembre 2008.

1. Tipo di aiuto

L'aiuto consiste in un compenso per le perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle seguenti misure restrittive prescritte dall'autorità sanitaria pubblica nell'ambito del piano di eradicazione della tubercolosi bovina, nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2008:

- divieto di monta;
- divieto di ripopolamento sino a quando tutti i bovini di età superiore a sei settimane abbiano reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di almeno sei settimane.

2. Calcolo della perdita di reddito e misura del contributo

L'aiuto è concesso una-tantum, in misura pari al 100% del valore della perdita di reddito, tenendo conto del periodo intercorrente, per ogni singola azienda, tra la data di emissione dell'ordinanza del sindaco per l'adozione delle misure restrittive e la data dell'ordinanza di revoca delle misure stesse.

L'aiuto alle aziende è calcolato sulla base della stima della mancata produzione di carne rapportata a fattrice per ogni giorno di divieto di monta o di ripopolamento fino ad un massimo di 180 giorni.

Gli allevamenti bovini interessati sono a carattere estensivo e semiestensivo e la produzione di carne si sostanzia nella produzione di vitelli da avviare ai centri d'ingrasso per la successiva fase di allevamento. Gli animali adulti, fattrici e tori, utilizzano essenzialmente risorse pabulari spontanee per cui il carico di UBA per ettaro è dimensionato alle risorse foraggere naturali. I vitelli si nutrono del latte materno ed una volta svezzati vengono venduti.

Ai fini del calcolo del mancato reddito si stima, sulla base della letteratura esistente e delle indagini effettuate che:

1) ogni fattrice produca in un anno 0,8 vitelli;

2) che i vitelli permangano in azienda dai 6 ai 9 mesi;

3) che il peso medio dei vitelli possa essere valutato in 225 chilogrammi e che per fattrice/anno tale perso si riduca a kg 180 (225 x 0,8);

4) che la produzione di carne rapportata a fattrice/ giorno sia stimabile in 0,500 chilogrammi (valore arrotondato del rapporto 180/365);

5) che il valore di mercato peso vivo di tale tipologia di vitelli sia di € 3,20 a chilogrammo.

Ne deriva che per ogni giorno in cui non è presente una fattrice o, pur presente, non può essere fecondata si produce un danno pari ad € 1,60.

3. Cumulabilità

Gli aiuti previsti nella presente deliberazione possono essere cumulati con altri indennizzi percepiti a diverso titolo dagli allevatori a seguito delle misure restrittive disposte dall'Autorità sanitaria, fermo restando che la sommatoria degli stessi non può superare il 100% del valore della perdita.

4. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti istituiti con la presente deliberazione le aziende sede di focolaio che producono vitelli da ristallo e li mantengono fino all'età di 6 – 9 mesi per poi venderli ai centri di ingrasso regionali o nazionali.

Le aziende come sopra individuate devono essere sede di focolai di tubercolosi bovina alle quali siano state applicate per ordine dell'autorità sanitaria pubblica le misure di restrizione previste dai piani di eradicazione della tubercolosi bovina nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008.

5. Presentazione delle domande di aiuto per il mancato reddito

Hanno titolo a presentare domanda di contributo gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, ovvero i detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo.

La domanda, compilata su modulo come da fac-simile predisposto dall'Amministrazione regionale e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata e inoltrata ad ARGEA Sardegna.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

6. Attuazione degli aiuti per il mancato reddito e attribuzione delle risorse

ARGEA Sardegna, ricevute le domande di aiuto per il mancato reddito, al fine dell'istruttoria, dovrà acquisire la seguente documentazione :

- copia dell'ordinanza del sindaco che stabilisce le misure sanitarie restrittive atte al risanamento del focolaio e ad impedire la diffusione della malattia
- copia dell'ordinanza di revoca delle misure sanitarie restrittive
- certificazione dell'Azienda sanitaria competente per territorio attestante la consistenza dei capi femmina in età fertile presenti in azienda alla data di apertura del focolaio, nonchè il numero dei capi femmina in età fertile abbattuti.
- certificazione dell'Azienda sanitaria competente per territorio attestante il pieno rispetto delle misure restrittive imposte ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 recante "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini".
- copia del registro di stalla.

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, ARGEA - Sardegna inoltra all'Assessorato dell'Agricoltura la richiesta delle risorse necessarie per il pagamento dell'aiuto, rappresentando l'esatto fabbisogno determinato in base all'esito positivo di tutte le pratiche istruite.